

COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

COM(93) 259 def.
Bruxelles, 13 luglio 1993

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CEE) n. 636/82
che istituisce un regime economico di perfezionamento passivo
applicabile ad alcuni prodotti tessili e d'abbigliamento reimportati nella Comunità
dopo aver subito lavorazioni e trasformazioni in taluni paesi terzi

(Presentata dalla Commissione)

NOTA ESPLICATIVA

Il regolamento (CEE) n. 636/82 del 16 marzo 1982⁽¹⁾ ha istituito un regime economico di perfezionamento passivo applicabile ad alcuni prodotti tessili e dell'abbigliamento reimportati nella Comunità dopo aver subito lavorazioni o trasformazioni in taluni paesi terzi. Nell'ambito dell'applicazione del regime, sino alla fine del 1992 i quantitativi annui dei prodotti compensatori che i beneficiari erano autorizzati a reimportare sono stati assegnati dalle autorità competenti di ciascun Stato membro entro i limiti dei quantitativi annui di prodotti compensatori di cui lo Stato membro interessato poteva autorizzare la reimportazione.

Come è stato affermato nella comunicazione della Commissione sulla realizzazione del mercato interno per quanto riguarda gli scambi di prodotti tessili e d'abbigliamento (doc. 7006/92), approvata dal Consiglio, con l'istituzione del mercato interno è stato creato uno spazio senza frontiere interne, che implica tra l'altro la libera circolazione delle merci e l'eliminazione delle disparità relative ai regimi d'importazione.

È quindi necessario modificare il regolamento (CEE) n. 636/82 affinché il regime istituito dal regolamento stesso possa essere applicato a livello comunitario.

Per realizzare questo obiettivo, nel gennaio 1993 la Commissione ha proposto di procedere in due fasi (COM (93) 10 def.).

- In una prima fase, a partire dal 1° gennaio 1993, gli attuali contingenti nazionali per il perfezionamento passivo dovrebbero essere sostituiti da contingenti comunitari, aperti agli operatori beneficiari ai sensi del regolamento (CEE) n. 636/92 e ripartiti in base all'ordine di presentazione delle domande. Le competenti autorità degli Stati membri continuerebbero a rilasciare le autorizzazioni preliminari ai richiedenti. Nell'ambito del sistema informatizzato che dovrà essere stabilito per collegare gli Stati membri e la Commissione, le autorità nazionali dovranno accertare che le autorizzazioni preliminari concesse non riguardino quantitativi superiori ai quantitativi annui disponibili. Sarà inoltre possibile reimportare i prodotti compensatori in qualsiasi Stato membro, indipendentemente dallo Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione preliminare.
- In una seconda fase, da attuare al più tardi entro la fine del 1993, avrebbero dovuto essere armonizzate le disposizioni di attuazione del regolamento (CEE) n. 636/82, in particolare per quanto riguarda l'ammissione dei beneficiari, che non sono uniformi nei diversi Stati membri. Dovranno inoltre essere esaminate alcune questioni ancora in sospeso, quali la gestione della deroga del 14% per i tessuti o i filati dei paesi terzi.

Nel corso della discussione al Comitato dell'articolo 113 sulla proposta della Commissione relativa alla prima fase, in sede di Comitato, è emerso che la maggior parte degli Stati membri non era disposta ad adottare un'impostazione in due fasi, ma che preferiva una revisione totale

⁽¹⁾ GU n. L 76 del 20.3.1982, pag. 1.

del regolamento (CEE) n. 636/82 del Consiglio, comprendente tutti gli adeguamenti necessari affinché il regime potesse essere applicato a livello comunitario conformemente agli obiettivi del mercato interno.

Per realizzare questo obiettivo, la Commissione ha deciso di proporre una revisione globale del regolamento (CEE) n. 636/82, comprendente le modifiche contenute nella proposta del gennaio 1993 e riguardante in particolare i seguenti elementi.

- a) Ripartizione dei quantitativi disponibili. Secondo il sistema proposto, la ripartizione dei quantitativi ai richiedenti che non hanno beneficiato del regime negli anni precedenti deve essere effettuata in base all'ordine di presentazione delle domande, per quote massime, con il rilascio di autorizzazioni preliminari. A questo proposito deve essere creato un sistema di comunicazione informatizzato tra la Commissione e gli Stati membri per verificare che i quantitativi assegnati non superino i quantitativi annui disponibili.
- b) Definizione dei beneficiari e criteri di ammissibilità. I criteri di ammissibilità al regime di perfezionamento passivo, non essendo chiaramente definiti nel regolamento (CEE) n. 636/82, non sono interpretati ed applicati in modo uniforme negli Stati membri. La presente proposta intende definire più chiaramente questi criteri, salvaguardando al tempo stesso i diritti degli operatori che hanno beneficiato del regime in passato. Tale situazione può tuttavia essere riesaminata nei confronti degli operatori che abbiano cessato la produzione nella Comunità da almeno tre anni, qualora i quantitativi disponibili per i nuovi richiedenti non siano sufficienti.
- c) Definizione di prodotti simili. Secondo l'attuale regolamento, gli operatori che chiedono un'autorizzazione preliminare devono in linea di massima dimostrare di fabbricare prodotti simili. Il regolamento (CEE) n. 636/82 non contiene tuttavia una definizione funzionale di "prodotti simili". Si propone pertanto di ripartire le diverse categorie di prodotti in tre gruppi e di definire i prodotti simili "prodotti che rientrano nella stessa categoria oppure nello stesso gruppo di categorie".
- d) Rapporto tra perfezionamento passivo e produzione. Il rapporto esistente tra l'ammissibilità al regime di perfezionamento passivo e il livello di produzione comunitaria deve essere definito più chiaramente. Si propone pertanto, senza pregiudicare gli interessi degli operatori che hanno beneficiato del regime in passato, che nei primi nove mesi dell'anno le autorità degli Stati membri rilascino le autorizzazioni unicamente alle persone che nell'anno precedente abbiano mantenuto, in valore, un livello di produzione nella Comunità pari ad almeno il 50% della cifra d'affari complessiva. Negli ultimi tre mesi dell'anno potranno accedere ai contingenti anche le persone che non soddisfano questa condizione, ma che abbiano mantenuto un livello di produzione significativo.
- e) Deroga del 14%. Gli Stati membri non applicano in modo uniforme la deroga secondo la quale una percentuale massima del 14% dei prodotti da sottoporre ad operazioni di perfezionamento passivo può essere costituita di prodotti originari di paesi terzi, a condizione che la produzione comunitaria sia insufficiente. Per eliminare le divergenze si propone di applicare questa clausola derogatoria ai singoli beneficiari. Una percentuale più elevata potrà tuttavia essere autorizzata a titolo eccezionale e per motivi economicamente giustificati, in base a una decisione presa secondo la procedura con la quale, a norma dell'articolo 12 del regolamento in vigore, sono adottate le disposizioni

d'applicazione del regolamento.

La proposta riguarda inoltre altri due punti rilevanti:

- a) l'adeguamento tecnico dell'elenco di prodotti tessili (categorie) ai quali si applica il regolamento per tener conto delle modifiche della nomenclatura combinata che sono state introdotte dopo l'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 636/82 e
- b) l'inserimento di una disposizione ai fini dell'applicazione uniforme dell'esenzione tariffaria accordata ai paesi dell'Europa centrale e orientale per la reimportazione di prodotti tessili e dell'abbigliamento dopo il perfezionamento passivo in tali paesi.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CEE) n. 636/82
che istituisce un regime economico di perfezionamento passivo
applicabile ad alcuni prodotti tessili e d'abbigliamento reimportati nella Comunità
dopo aver subito lavorazioni e trasformazioni in taluni paesi terzi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i regimi d'importazione nella Comunità per il settore tessile e dell'abbigliamento nei confronti di determinati paesi terzi contengono misure specifiche applicabili ai prodotti derivanti da operazioni di perfezionamento passivo,

considerando che il regolamento (CEE) n. 636/82 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato dall'Atto di adesione della Spagna e del Portogallo, ha istituito un regime economico di perfezionamento passivo applicabile ad alcuni prodotti tessili e d'abbigliamento reimportati nella Comunità dopo aver subito lavorazioni o trasformazioni in taluni paesi terzi;

considerando che la realizzazione del mercato interno nel 1993 implica la creazione di uno spazio senza frontiere nel quale è tra l'altro garantita la libera circolazione delle merci; considerando che la realizzazione di questo obiettivo dipende anche dall'abolizione dei controlli alle frontiere interne e dall'eliminazione delle disparità per quanto riguarda i regimi d'importazione, nonché dalla possibilità di reimportare prodotti compensatori in uno Stato membro diverso da quello per il quale è stata accordata l'autorizzazione preliminare;

considerando che gli scambi di prodotti tessili e dell'abbigliamento dovrebbero conformarsi alle disposizioni che regolano il funzionamento del mercato interno, in particolare per quanto riguarda l'applicazione del regime economico di perfezionamento passivo relativo ai prodotti tessili;

considerando che i contingenti regionali per il perfezionamento passivo a decorrere dal 1° gennaio 1993 sono stati sostituiti da un sistema di contingenti comunitari non ripartiti tra Stati membri;

⁽¹⁾ GU n. L 76 del 20.3.1982, pag. 1.

considerando che le autorità competenti degli Stati membri continuano a rilasciare le autorizzazioni preliminari ai richiedenti che desiderano utilizzare il regime di perfezionamento passivo, ma che in tal caso devono comunicare alla Commissione i quantitativi richiesti per verificare che detti quantitativi siano disponibili entro i limiti globali fissati a livello comunitario;

considerando che i quantitativi devono essere ripartiti per quote massime e che una nuova quota può essere chiesta soltanto quando la quota precedentemente assegnata sia stata utilizzata per almeno il 50%;

considerando che i criteri e le condizioni che gli operatori degli Stati membri devono soddisfare per beneficiare di tali regimi non sono attualmente applicati uniformemente nel territorio della Comunità;

considerando, pertanto, che le disposizioni di attuazione di detti criteri e condizioni devono essere armonizzati affinché l'accesso ai regimi di perfezionamento passivo avvenga in condizioni analoghe all'interno della Comunità, in particolare per quanto riguarda la definizione dei beneficiari e dei prodotti simili, la preferenza accordata agli operatori che effettuano una produzione sostanziale nella Comunità e la deroga alla norma relativa all'origine dei prodotti esportati per il perfezionamento passivo;

considerando che ai fini dell'assegnazione dei quantitativi ai singoli richiedenti deve essere tenuto conto dei quantitativi disponibili nell'ambito dei regimi d'importazione relativi ai prodotti e ai paesi terzi interessati, nonché dei requisiti dei beneficiari in termini di produzione e delle iniziative attuate dai richiedenti per salvaguardare la produzione e l'occupazione nella Comunità per quanto riguarda gli articoli allo stesso stadio di fabbricazione, senza ridurre i quantitativi concessi in passato ai beneficiari del regime e utilizzati da questi ultimi;

considerando che conformemente agli obiettivi del presente regolamento è opportuno che i quantitativi di prodotti assegnati alle persone che non fabbricano i prodotti simili nella Comunità da più di tre anni siano riesaminati alla fine di ogni anno nel quale i quantitativi disponibili per i nuovi operatori non siano sufficienti;

considerando che ai fini di una gestione efficiente e obiettiva del sistema la ripartizione dei quantitativi che non sono stati accantonati per soddisfare le domande delle persone che hanno beneficiato del sistema negli anni precedenti deve essere effettuata in base all'ordine di presentazione delle domande;

considerando che, visto il protocollo n. 1 sui prodotti tessili e dell'abbigliamento allegato agli accordi europei e agli accordi intermedi tra la Comunità e la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Polonia, l'Ungheria, la Bulgaria e la Romania è opportuno estendere il campo di applicazione del regolamento ad alcune categorie di prodotti originari di questi paesi che sono liberalizzati;

considerando che l'elenco dei prodotti ai quali si applicano le disposizioni del presente regolamento deve essere conforme all'attuale classificazione dei prodotti tessili (categorie) basata sulla nomenclatura combinata;

considerando che il presente regolamento lascia impregiudicate le reimportazioni nella Comunità dei prodotti che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in paesi terzi in base alle autorizzazioni preliminari rilasciate prima della data a partire dalla quale il regolamento è applicabile;

considerando che ai fini dell'efficiente gestione comunitaria del regime di perfezionamento passivo è necessaria una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 636/82 è modificato come segue:

1. All'articolo 1, paragrafo 1, i termini "50 a 62 della tariffa doganale comune" sono sostituiti dai termini "50 a 63 della nomenclatura combinata".
2. All'articolo 1, all'inizio del paragrafo 3 è inserita la seguente frase:

"Salvo il disposto dell'articolo 11, terzo comma".
3. All'articolo 1, paragrafo 4 sono aggiunte le seguenti lettere:

"(c) "autorità competenti", le autorità di uno Stato membro responsabili dell'applicazione delle disposizioni fissate nel presente regolamento, in particolare per quanto riguarda il rilascio delle autorizzazioni preliminari;

(d) "prodotti simili", i prodotti che rientrano nella stessa categoria oppure nello stesso gruppo di categorie elencate nell'allegato I, che possono essere modificate con la procedura di cui all'articolo 12."
4. Il testo dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) è sostituito dal testo seguente:

"la persona in questione deve:

- dimostrare alle autorità competenti, al momento della presentazione della prima domanda di autorizzazione preliminare di ogni anno, di aver fabbricato nell'anno precedente prodotti simili ai prodotti compensatori per i quali è presentata la domanda e che si trovano allo stesso stadio di fabbricazione;

- realizzare nella Comunità i principali processi di fabbricazione (taglio, cucitura, assemblaggio oppure lavorazione a maglia) relativi ai prodotti suddetti per proprio conto e nel proprio stabilimento, oppure, soltanto per una parte di questi processi di fabbricazione, nello stabilimento di un altro produttore collegato nell'ambito di joint venture, contratti di subappalto oppure altre forme di contratti di cooperazione a lungo termine;

- fabbricare detti prodotti nella Comunità per la vendita sul mercato."

5. All'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) la seconda parte della frase è sostituita dal testo seguente:

"...operazioni di perfezionamento entro i quantitativi assegnati dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale è presentata la domanda, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 3."

6. All'articolo 2, paragrafo 2, lettera c) il testo dell'ultima frase del primo comma è sostituito dal testo seguente:

"Tali deroghe possono essere concesse soltanto entro il limite del 14% del valore totale delle merci ^(*) per le quali è stato accordato nell'anno precedente il beneficio del regime alla persona interessata. A titolo eccezionale e in presenza di motivi economicamente giustificati le autorità competenti, con una decisione presa secondo la procedura fissata nell'articolo 12, possono accordare deroghe per una percentuale superiore.

(*) Per valore totale delle merci si intende:

- per quanto riguarda le merci precedentemente importate il loro valore in dogana definito a norma del regolamento (CEE) n. 1224/80 (GU n. L 134 del 31.5.1980, pag. 1);
- in tutti gli altri casi, il prezzo franco fabbrica."

7. All'articolo 2, paragrafo 3 è soppressa la seconda frase del quarto comma.

8. Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 3

1. Il Consiglio stabilisce a livello comunitario i quantitativi annui di prodotti compensatori la cui reimportazione può essere autorizzata nell'ambito dei regimi specifici d'importazione definiti nell'articolo 1, paragrafo 3.
2. Le autorità competenti suddividono i quantitativi annui di cui al paragrafo 1 tra i beneficiari definiti nell'articolo 2.
3. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 3 e il paragrafo 5 seguente, tale ripartizione è effettuata nel rispetto dell'obiettivo di mantenere nella Comunità l'attività industriale del beneficiario, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), per quanto riguarda la natura dei prodotti e i quantitativi espressi in unità fisica o valore aggiunto.
4. I quantitativi annui dei prodotti compensatori sono ripartiti tra i beneficiari in base alle domande presentate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2.

La ripartizione è effettuata per importi massimi per ciascuna categoria e per i singoli paesi terzi. Qualora sia presentata una nuova domanda, le autorità competenti possono assegnare al beneficiario importi supplementari per la categoria e il paese

terzo in questione a condizione che l'importo precedentemente assegnato allo stesso beneficiario sia stato effettivamente utilizzato per almeno il 50%.

5. Ciascun beneficiario ha diritto a un importo pari ai quantitativi complessivi di prodotti compensatori per ciascuna categoria e per i singoli paesi terzi in questione per i quali abbia effettuato operazioni di perfezionamento passivo conformemente al presente regolamento nell'anno o nei due anni civili precedenti l'anno iniziale d'applicazione del presente regolamento. I beneficiari suddetti sono ammessi alle assegnazioni ai sensi del paragrafo 6 unicamente se hanno pienamente utilizzato i diritti derivanti dalle operazioni effettuate in passato.

Inoltre il beneficiario legittimato che rinunci ai diritti acquisiti precedentemente per una specifica categoria è ammesso a richiedere una quantità equivalente in un'altra categoria e/o paese, secondo quanto stabilito nel paragrafo 6, primo comma (regole generali per nuovi richiedenti); i criteri da applicarsi generalmente in tali casi sono determinati secondo la procedura stabilita all'articolo 12.

6. Le autorità competenti assegnano i quantitativi di prodotti compensatori che non sono stati temporaneamente accantonati per soddisfare le domande presentate a norma del paragrafo 5 secondo l'ordine di presentazione delle domande.

Nei primi nove mesi di ciascun anno sono effettuate le assegnazioni ai produttori che possono dimostrare di aver mantenuto, nell'anno precedente, un livello di produzione nella Comunità pari, in valore, ad almeno il 50% del giro d'affari complessivo.

Negli ultimi tre mesi di ciascun anno possono partecipare alla ripartizione dei quantitativi rimanenti i produttori che possono dimostrare di aver mantenuto, nell'anno precedente, una produzione significativa di prodotti simili nella Comunità, rispetto ai quantitativi richiesti.

7. Qualora i beneficiari di cui al paragrafo 5 non utilizzino i quantitativi complessivi ai quali hanno diritto, la parte restante, in misura comunque non superiore al 10,5% di ciascun quantitativo complessivo ^(*), è aggiunta ai quantitativi per l'anno successivo di cui al paragrafo 6.
8. Al termine di ciascun anno nel quale i quantitativi di prodotti compensatori disponibili si rivelino insufficienti per soddisfare le domande presentate a norma del paragrafo 6, si esamina, secondo la procedura fissata nell'articolo 12, in quale misura e in che modo debbano essere ridotte le assegnazioni a favore delle persone che da almeno tre anni non fabbricano prodotti simili.
9. Le disposizioni relative all'applicazione del presente articolo devono essere adottate conformemente alla procedura esposta nell'articolo 12.

^(*) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2 dell'allegato XXIII del regolamento (CEE) n. 4136/86 del Consiglio, i cui effetti sono cessati il 31.12.1992."

9. Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

"1. L'applicazione del regime oggetto del presente regolamento è subordinata al rilascio di un'autorizzazione preliminare da parte delle autorità competenti.

Per evitare che le autorizzazioni preliminari rilasciate superino i quantitativi dei prodotti compensatori fissati a livello comunitario, le autorità competenti rilasciano le autorizzazioni unicamente previa conferma da parte della Commissione del fatto che, sul contingente comunitario globale per la categoria e per il paese terzo interessato, sono ancora disponibili i quantitativi per i quali è stata presentata la domanda."

10. All'articolo 4 è soppresso il paragrafo 2 e il paragrafo 3 diventa paragrafo 2.

11. Il testo dell'articolo 5, paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo:

"4. Prima di rilasciare l'autorizzazione preliminare le autorità competenti devono accertare che essa non incida in misura significativa sul livello di occupazione nello stabilimento o negli stabilimenti del richiedente."

12. All'articolo 7 è soppresso il primo comma.

13. All'articolo 8, paragrafo 1 sono soppressi i termini "dallo Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione preliminare per i prodotti medesimi".

14. All'articolo 8 è soppresso il paragrafo 2.

15. All'articolo 9, primo e secondo comma, sono soppressi i termini "dello Stato membro interessato".

16. Il testo dell'articolo 11, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:

"Il regolamento (CEE) n. 2473/86 del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativo al regime di perfezionamento passivo e al sistema degli scambi standard ^(*), nonché le relative disposizioni d'applicazione, restano impregiudicati.

(*) GU n. L 212 del 2.8.1986, pag. 1."

17. All'articolo 11 è aggiunto il seguente comma:

"Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3 del protocollo n. 1 sui prodotti tessili e dell'abbigliamento allegato agli accordi europei e agli accordi intermedi tra la Comunità e la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, l'Ungheria, la Polonia, la Romania e la Bulgaria, non è necessario che i prodotti elencati nell'allegato 2 e che sono originari di detti paesi ai sensi del protocollo n. 4 sull'origine allegato ai rispettivi accordi europei con la Comunità siano soggetti ai regimi oppure alle misure specifiche di cui all'articolo 1, paragrafo 3, né ai limiti annui di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b). Le

autorizzazioni preliminari per queste categorie di prodotti sono rilasciate dalle autorità competenti previa notifica alla Commissione dei quantitativi richiesti e a condizione che siano soddisfatte tutte le altre condizioni fissate nel presente regolamento."

18. L'appendice 1 allegata diventa l'allegato 1 del regolamento.
19. L'allegato del regolamento è sostituito dall'appendice 2 e diventa l'allegato 2 del regolamento. I riferimenti all'allegato nel regolamento sono sostituiti da riferimenti all'allegato 2.

Articolo 2

Il presente regolamento lascia impregiudicata la reimportazione nella Comunità di prodotti che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in paesi terzi in base ad autorizzazioni preliminari rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente

"ALLEGATO I

Gruppi di categorie di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera d)

Sono definiti prodotti simili alla stesso stadio di fabbricazione i prodotti che rientrano nella stessa categoria o nello stesso gruppo di categorie qui di seguito elencate:

Primo gruppo (vestiti)

Categorie 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 21, 26, 27, 28, 29, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 83.

Secondo gruppo (biancheria intima)

Categorie 4, 13, 18, 24, 28, 31, 69, 72, 78, 83, 86.

Terzo gruppo (altri prodotti)

Categorie 10, 12, 68, 70, 72, 78, 83, 85, 86.

"ALLEGATO 2

Livelli massimi di trasformazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d)

Prodotti compensatori per categoria⁽¹⁾ Livelli massimi di trasformazione

Categorie Operazioni

4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 21, 24, 26, 27, 28, 29,
31, 66, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
78, 83, 85, 86, 87, 91.

Trasformazioni a partire da
tessuti o da stoffe di
maglieria ⁽²⁾

- (1) Per categorie si intendono le categorie di cui all'allegato 1 del regolamento (CEE) n. 768/88 del Consiglio (GU n. L 84 del 23.3.1988) e del regolamento (CEE) n. 369/92 del Consiglio (GU n. L 45 del 20.2.1992).
- (2) Può essere altresì ammessa come operazione di perfezionamento ai sensi del presente regolamento l'operazione con la quale, a partire da filati, si ottengono articoli di maglieria direttamente in forma, purché le esportazioni temporanee di filati autorizzate a questo titolo nel corso di un anno non superino, in peso, il 7% del totale delle esportazioni temporanee autorizzate nel corso dell'anno precedente nella Comunità nell'ambito dei regimi specifici di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

La Commissione verifica che il suddetto limite del 7% non sia superato a livello comunitario.

A tal fine si applicano le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma."

COM(93) 259 def.

DOCUMENTI

IT

11 02

N. di catalogo : CB-CO-93-286-IT-C

ISBN 92-77-56470-9

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo